



**COMUNE DI NOVARA**  
**AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA**  
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

Prot. n. 64044  
RI 04/7593

Novara, li 12.12.2007

**ORDINANZA SINDACALE N. 696**

**Oggetto: Disciplina degli orari e dell'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

*IL SINDACO*

Visto il proprio provvedimento prot. n. 22142 del 09.04.2002 con il quale sono stati disciplinati gli orari e l'attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

Riconosciuta l'opportunità di apportare alcune modifiche al provvedimento succitato, tenendo conto della intervenuta legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" modificata ed integrata dagli artt. 46 e 47 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9 "Legge finanziaria 2007";

Rilevata in particolare la necessità di rivedere gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione in questione a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa e, nello specifico, dell'art. 17;

Visti il T.U.L.L.P.S. approvato con r.d. 18.06.1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 06.05.1940, n. 635;

Visto l'articolo 54, lettera d), del d.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del Settore, nonché la locale Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri nel corso di una riunione tenutasi presso l'Assessorato al Commercio nella giornata di mercoledì 30 maggio 2007;

Sentite altresì le Organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;

Visto l'articolo 50 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

*DISPONE*

di disciplinare gli orari e l'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel modo seguente:

## **ART. 1 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ**

L'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti nel territorio comunale è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" modificata ed integrata dagli artt. 46 e 47 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 "Legge finanziaria 2007"; dal T.U.L.L.P.S. approvato con r.d. 18.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 06.05.1940, n. 635, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni; dalla presente ordinanza e dalle altre disposizioni regionali e comunali inerenti la materia.

## **ART. 2<sup>1</sup> ORARI DI APERTURA E CHIUSURA**

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati nel Comune è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

- apertura: non prima delle ore 6.00
- chiusura: - dal 1° ottobre al 31 maggio: entro le ore 01.00  
entro le ore 02.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali
- dal 1° giugno al 30 settembre: entro le ore 02.00  
entro le ore 03.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali

Può essere consentito all'esercente anticipare l'apertura sino alle ore 05.00. A tal fine dovrà essere presentata istanza in marca da bollo all'ufficio pubblici esercizi del Comune a seguito della quale verrà rilasciata apposita autorizzazione. Detta autorizzazione viene concessa per l'anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervenga la rinuncia scritta da parte dell'esercente o sussistano motivi ostativi all'anticipo dell'attività (ordine e sicurezza pubblica, disturbo alla quiete notturna, ecc.). Costituisce motivo ostativo al rilascio della citata autorizzazione l'esistenza di accertate problematiche di ordine pubblico e sicurezza pubblica, che non risultassero sanate.

L'orario prescelto ed ogni eventuale variazione devono essere preventivamente comunicati all'ufficio esercizi pubblici del Comune e reso noto al pubblico mediante affissione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

<sup>1</sup> sostituito con ordinanza sindacale n. 339 prot. n. 32335 del 27.04.2010

## **ART. 3 PROTRAZIONE ORARIO DI CHIUSURA**

È accordata la protrazione dell'orario di chiusura nei giorni 24, 25 dicembre e 1° gennaio sino alle ore 3.00, nel giorno 31 dicembre sino alle ore 6.00 del giorno successivo.

È in ogni caso fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 4, laddove la situazione accertata presenti gravità tale da giustificare il diniego a qualsiasi protrazione dell'orario di apertura al pubblico.

**ART. 4**  
**GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE**

Gli esercenti hanno la facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico. La scelta effettuata dovrà essere altresì comunicata all'ufficio pubblici esercizi del Comune.

**ART. 5**  
**ESERCIZI A CARATTERE RICETTIVO**

Qualora alle attività a carattere ricettivo, di alloggio, pensione o affittacamere, siano abbinate quelle di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 38/06, la somministrazione dei pasti e delle bevande oltre le ore 1.00 e prima delle ore 6.00 può essere consentita solo alle persone alloggiate, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 2.

**ART. 6**  
**ESERCIZI ESCLUSI DALL'ORDINANZA**

Il presente provvedimento non si applica agli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione; negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purchè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti.

Non si applica altresì alle attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore, nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda, nei circoli ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 2 del d.p.r. 235/2001, in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili; all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse; negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale.

Gli esercizi di carattere misto, soggetti ad autorizzazioni di tipo diverso, dovranno rispettare gli orari stabiliti per l'attività prevalente. Si intende per attività prevalente quella al cui svolgimento è destinata una superficie pari ad almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

**ART. 7**  
**ORARIO GIOCHI LECITI E ALTRI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO**

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo.

L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici ed altri strumenti di intrattenimento (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..

E' fatto divieto in qualsiasi esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di praticare giochi leciti prima delle ore 9.00 e dopo le ore 1.00.

Per gli altri apparecchi di intrattenimento (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) il funzionamento non è consentito prima delle ore 07.00 e oltre le ore 24.00.

## **ART. 8 ESPOSIZIONE ORARIO**

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura, nonché la giornata di riposo settimanale eventualmente effettuata.

## **ART. 9 PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO E CHIUSURA TEMPORANEA**

Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla l.r. n. 38/06.

Il comune adotta le disposizioni inerenti le limitazioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 17 della l.r. n. 38/06 sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

I titolari di esercizi di somministrazione che intendano effettuare la chiusura dell'attività per un periodo superiore a giorni otto, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio pubblici esercizi del Comune e a renderla nota al pubblico mediante l'esposizione di idoneo cartello. L'esercente è tenuto a comunicare per iscritto all'ufficio pubblici esercizi solo le chiusure del locale superiori a 8 giorni consecutivi, mentre deve rendere noto al pubblico mediante apposizione di idoneo cartello, qualsiasi chiusura dell'esercizio al di fuori degli orari segnalati.

## **ART. 10 ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO**

I pubblici esercizi che intendono svolgere attività di intrattenimento devono munirsi della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, nonché presentare denuncia di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 del medesimo T.U.L.P.S.

Fa eccezione l'attività di "piano bar", la quale comunque rimane soggetta - in via generale - alle seguenti prescrizioni:

- presentazione di denuncia di inizio attività al competente ufficio comunale;
- durante lo spettacolo devono essere mantenute aperte anche le uscite secondarie ed osservate le vigenti normative in materia di spettacoli;

- la disposizione degli arredi deve mantenere le caratteristiche tipiche dell'esercizio pubblico cui si riferisce;
- l'attività di intrattenimento deve avvenire in modo tale che la stessa non assuma prevalenza nei confronti di quella propria dell'esercizio pubblico e, pertanto, non riveste caratteristiche di manifestazioni di pubblico spettacolo fini a se stesse;
- per l'attività in questione non deve esplicitamente essere richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso o comunque non deve essere apportata un'ulteriore maggiorazione ai prezzi rispetto a quella normalmente prevista per la consumazione al tavolo;
- per lo svolgimento di detta attività non deve essere appositamente allestita una sala per frequentatori;
- l'esercizio dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..

### **ART. 11 ORARIO LAVORATORI DEL SETTORE**

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

### **ART. 12 SANZIONI**

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento si avrà riguardo alle vigenti disposizioni di legge.

Per le violazioni alle disposizioni indicate nella presente ordinanza si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 secondo le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di natura amministrativa.

### **ART. 13 ESECUTORIETA' DELL'ORDINANZA**

La presente ordinanza entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

A far tempo da tale data sono abrogate le precedenti disposizioni comunali inerenti la materia in oggetto e precisamente:

- ordinanza sindacale prot. n. 22142 del 09.04.2002;

Il Sindaco  
(avv. Massimo GIORDANO)